



RAVINALE | BALDASSARRE | PERENO  
e Associati  
STUDIO LEGALE

---

# La struttura del Codice della Crisi: panorama generale

Avv. Paola Baldassarre

# INDICE

---

- 1. Il nuovo codice della crisi d'impresa: articolazione e suddivisione
- 2. Gli obiettivi e gli strumenti di attuazione
- 3. I soggetti e l'oggetto della tutela
- 4. I diversi stadi di difficoltà dell'impresa
- 5. Gli strumenti per la prevenzione della crisi
- 6. Gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa
- 7. Gli strumenti per la liquidazione dell'impresa
- 8. Il Gruppo: la crisi e l'insolvenza
- 9. Il procedimento unitario

## Premessa

---

- Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII)



Riforma fondamentale volta alla salvaguardia del valore delle imprese, ad un'efficiente tutela dei creditori e del sistema economico nel suo complesso

- E' stata oggetto di numerosi rinvii imposti dalla pandemia e dalla necessità di adeguare gli istituti originariamente previsti ai principi della direttiva sulle ristrutturazioni e sull'insolvenza
- La riforma è stata realizzata in tre tempi con:
  - ✓ il d.lgs. 14/2019 in attuazione della legge delega n. 155/2017 per la riforma organica delle discipline della crisi e dell'insolvenza;
  - ✓ il d.lgs. 147/2020 con le prime disposizioni correttive;
  - ✓ Il d.lgs. 83/2022 in attuazione della Direttiva UE 1023/2019
- Il processo normativo non è ancora concluso: la Commissione Europea il 7 dicembre scorso ha presentato una nuova proposta di direttiva europea sull'insolvenza nell'ambito del pacchetto per rafforzare ulteriormente la Capital Markets Union tentando di armonizzare i diversi sistemi in materia di insolvenza

## Il nuovo Codice della crisi d'impresa: caratteristiche e suddivisioni

---

La Riforma (D.Lgs. 14/2019) si compone di **391 articoli**, suddivisi in **4 Parti**, di cui: la prima dedicata al codice della crisi e suddivisa in **10 Titoli** a loro volta articolati in capi e sezioni:

- Titolo I - Disposizioni generali (artt. 1 - 11);
- Titolo II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi (artt. 12 - 25 *undecies*);
- Titolo III - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (artt. 26 - 55);
- Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi (artt. 56 - 120 *quinquies*);
- Titolo V - Liquidazione giudiziale (artt. 121 - 283);
- Titolo VI - Disposizioni relative ai gruppi di imprese (artt. 284 - 292);
- Titolo VII - Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293 - 316);
- Titolo VIII - Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali (artt. 317 - 321);
- Titolo IX - Disposizioni penali (artt. 322 - 347);
- Titolo X - Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria (artt. 348 - 374).

**Le disposizioni generali sulle definizioni e sugli obblighi gravanti sulle parti unitamente alla disciplina di carattere processuale sono quindi anteposte alla disciplina sostanziale degli istituti**

## Il nuovo Codice della crisi d'impresa: caratteristiche e suddivisioni

---

Il codice abroga la legge fallimentare del 1942 e la legge sul sovraindebitamento del 2012

---



in un unico corpo normativo

vengono fissati gli strumenti da attivare in caso di crisi ed insolvenza per ogni tipologia di debitore a prescindere

- dalla **natura** (imprenditore agricolo e commerciale, professionista e consumatore, debitore civile) e
- dalle **dimensioni** dell'attività esercitata (impresa minore, non minore e gruppi di imprese)

e vengono dettati i principi generali applicabili a tutti i debitori e le regole specifiche secondo la natura del soggetto e la situazione di difficoltà (probabilità di crisi, crisi, insolvenza e sovraindebitamento)

# Il Codice della crisi: obiettivi e strumenti

---

## OBIETTIVO

---

Gli istituti regolati nel CCII si ispirano al recupero della capacità produttiva dell'impresa nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti (creditori, debitori, lavoratori, soci)



da realizzare tramite

- Meccanismi di prevenzione della crisi;
- Diagnosi tempestiva per il recupero di imprese sane con prospettive di risanamento;
- Garanzia di rapide liquidazioni, da gestire con strumenti semplificati per la rapida riallocazione delle risorse a tutela dell'efficienza del sistema economico
- Modifica delle regole per l'esdebitazione per garantire rapide «ripartenze» (*fresh start*);
- Eliminazione del disvalore legato al fallimento

# Il Codice della crisi: obiettivi e strumenti

---

## STRUMENTI

### PER LA PREVENZIONE

- Introduzione del concetto di «probabilità» di crisi (o pre crisi);
- Inserimento delle misure di allerta;
- Doveri dell'imprenditore e degli organi sociali ed assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione della crisi;
- Composizione negoziata come mezzo volontario e stragiudiziale per il superamento della crisi;
- Inserimento di misure di prevenzione;
- Doveri di segnalazione dell'organo di controllo e dei creditori pubblici

### PER LA RISTRUTTURAZIONE

- Priorità rispetto alle soluzioni liquidatorie (a favore verso la continuità anche indiretta);
- Mantenimento dei precedenti istituti anche se rivisti (concordato preventivo in continuità);
- Introduzione di nuovi istituti (PRO e accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ed agevolata);
- Ammodernamento della disciplina in linea con le prescrizioni europee di valorizzazione dell'autonomia negoziale delle parti ed accessibilità alle procedure (equilibrio fra tutela del credito e tutela della continuità aziendale: accordi in esecuzione di piani di risanamento; accordi di ristrutturazione dei debiti; convenzione di moratoria)

### PER LA LIQUIDAZIONE

- Introduzione di regole volte alla maggiore efficienza in termini di riduzione dei tempi e maggiore soddisfazione dei creditori;
- Semplificazione della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo liquidatorio;
- Concordato semplificato con regole snelle;
- Esdebitazione estesa a tutti i debitori decorsi al massimo 3 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale;

# Il Codice della crisi: obiettivi e strumenti

---

## NUOVE REGOLE PROCESSUALI

Con l'introduzione del procedimento unitario si ha un **unico contenitore processuale** in cui confluiscono le domande di tutti i soggetti legittimati (anche se contrapposte)



- Unico ricorso ma discipline diverse;
- Priorità di trattazione per gli strumenti di ristrutturazione;
- Accesso con riserva;
- Misure cautelari e protettive



**CAUTELARI:** provvedimenti emessi dal Giudice competente - su istanza di parte - a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, anche nelle procedure relative agli strumenti volti alla ristrutturazione, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi/dell'insolvenza (atipiche).

**PROTETTIVE:** misure richieste dal solo debitore e volte ad evitare che le azioni individuali dei creditori sul patrimonio del debitore possano pregiudicare, fin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per il superamento della crisi/insolvenza, anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza (*automatic stay* con successiva conferma del Trib)



# I soggetti del Codice della crisi e l'oggetto della tutela

## Risanabilità dell'impresa nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi

**Debitore:** impresa commerciale, agricola o artigianale, esercitata in forma individuale o collettiva, consumatore o professionista, debitore civile in genere, gruppi di imprese, società pubbliche. Esclusi Stato ed Enti pubblici.

Collabora in buona fede con i creditori per individuare la soluzione migliore di uscita dalla crisi

**Lavoratori:** il Codice dedica alla tutela dei lavoratori una serie di istituti di carattere generale (procedura di consultazione sindacale e varie agevolazioni riferite a singoli istituti)

**Gruppi:** prima disciplina organica della crisi e dell'insolvenza di gruppo, che ruota intorno al concetto di direzione e coordinamento e favorisce un coordinamento tra procedure nell'interesse unitario di gruppo

**Creditori:** in alcuni casi cambia il parametro di riferimento della tutela (tutela in parte attenuata per preservare l'impresa come bene giuridico in sé)



Nelle ristrutturazioni si passa dal miglior soddisfacimento rispetto alle alternative all'assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione

**Soci:** partecipano al procedimento di ristrutturazione, conservando una chance di mantenere valore nell'impresa ristrutturata e risanata

## I soggetti: i diritti e i doveri delle parti

---

Il codice della crisi, in maniera del tutto innovativa, definisce

### I DOVERI DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE

in un procedimento di risoluzione della crisi o dell'insolvenza, improntati al rispetto del  
**CANONE DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA (art. 4)**



- ✓ **Doveri del debitore** nei confronti dei creditori di:
  - i. informazione e trasparenza sulla situazione dell'impresa;
  - ii. tempestiva adozione delle misure idonee a rilevare le situazioni di difficoltà e ad assumere tempestivamente le iniziative atte a superarle;
  - iii. gestione dell'impresa e del patrimonio nell'interesse prioritario dei creditori;
  - iv. consultazione sindacale, se l'impresa occupa più di 15 dipendenti;
  
- ✓ **Doveri dei creditori** nei confronti del debitore:
  - i. riservatezza sulle informazioni ricevute dall'imprenditore;
  - ii. leale e tempestiva collaborazione con l'imprenditore e l'esperto (tempestivo e motivato riscontro alle proposte e richieste);
  - iii. se finanziari, di partecipazione attiva e informata alle trattative nell'ambito della composizione negoziata

## I soggetti: i diritti e i doveri delle parti

---

- ✓ **Diritti dei lavoratori** sono tutelati dall'obbligo di attivare la procedura di consultazione sindacale per ogni imprenditore che occupi più di 15 dipendenti e da singole norme previste dal codice (art. 4 comma 3; composizione o piani che coinvolgono i dipendenti)
- ✓ **Doveri degli organi sociali** di prevenzione ed immediata attuazione per il superamento della crisi
- ✓ **Dovere dei soci** di non ostacolare la ristrutturazione e **diritto dei soci** di partecipare al *surplus* derivante dalla continuità aziendale ove collocati in una classe di crediti con possibilità di ricevere una percentuale del valore derivante dalla continuità (regola della priorità relativa)

### **DISCIPLINA SPECIALE PER I GRUPPI DI IMPRESE** per:


- accesso alla composizione negoziata e svolgimento delle trattative;
- accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e piano attestato di Gruppo;
- liquidazione giudiziale di Gruppo



### **FORME DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE**

## Gli stadi di difficoltà dell'impresa

Il Codice prevede 3 stadi di difficoltà dell'impresa (presupposto oggettivo) da cui nascono gli accessi alle diverse procedure:



## Gli stadi di difficoltà dell'impresa

---

- **Precrisi:** la condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza (non tale da determinare la mancata copertura delle obbligazioni nei 12 mesi con i flussi di cassa)
- **Crisi:** lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (art. 2 comma 1 lettera a) CCII)
- **Insolvenza:** lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lettera b) CCII)
- **Sovraindebitamento:** in caso di impresa minore o agricola o start-up innovativa

## **Gli strumenti per la prevenzione della crisi**

## I doveri degli organi sociali per la prevenzione della crisi

Il perno delle regole per la prevenzione della crisi è costituito dai doveri degli organi sociali per la prevenzione ed efficiente gestione della crisi che ruotano su

### TRE NUCLEI DI DISPOSIZIONI

- ❑ **l'art. 2086 c.c.**, come modificato dal d.lgs 14/2019, in vigore da marzo 2019, che impone all'organo amministrativo il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, nonché il dovere di attivarsi tempestivamente per la sua soluzione (raccordo fra regole di diritto societario e dell'ordinamento concorsuale);
- ❑ **l'art. 3 CCII** che individua gli obiettivi informativi cui gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono tendere per potersi ritenere adeguati ed, in particolare, devono consentire di: a) rilevare gli squilibri patrimoniali, economico-finanziari secondo le caratteristiche dell'impresa; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di allarme di crisi; c) ricavare le informazioni necessarie da utilizzare per la lista di controllo e per effettuare il test per l'accesso alla composizione negoziata: lo stesso articolo individua alcuni segnali indicativi di una potenziale situazione di indebitamento;



**MONITORAGGIO sull'andamento aziendale tale da consentire agli amministratori la conoscenza della situazione societaria per il superamento e il risanamento**

- ❑ **l'art. 2403 c.c** che impone all'organo di controllo di vigilare sulla condotta degli amministratori anche in relazione ai nuovi doveri in tema di crisi (se l'assetto sia stato definito sulla base di una corretta individuazione dei rischi da presidiare e delle misure da adottare in relazione alla natura e alle dimensioni dell'impresa)

## I doveri di segnalazione dell'organo di controllo

---

Accanto agli ordinari doveri posti in capo all'organo di controllo dal codice civile, il Codice della crisi attribuisce a tale organo **specifici doveri** in presenza dei presupposti per la composizione negoziata della crisi (art. 25 *octies* CCII):



La segnalazione va effettuata **PER ISCRITTO** dall'organo di controllo all'organo amministrativo in merito alla sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata per la presenza di una **situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza**

La segnalazione deve essere:

**MOTIVATA** e contenere la fissazione di un **CONGRUO TERMINE** (max 30 gg), entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese

In caso di inerzia o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo, non c'è obbligo di segnalazione a soggetti esterni all'impresa da parte dell'organo di controllo, ma la condotta omissiva avrà rilevanza per la **responsabilità gestoria** (ordinari strumenti di diritto societario)



## I doveri di segnalazione dei creditori pubblici qualificati

---

Accanto agli obblighi dell'organo di controllo, sono posti specifici obblighi di segnalazione in capo ai **creditori pubblici qualificati** al superamento di determinate soglie di indebitamento contributivo e previdenziale (art. 25 *novies* CCII)



La segnalazione è rivolta esclusivamente al debitore e all'organo di controllo della società, con l'invito a valutare se ricorrano i presupposti per l'apertura della composizione negoziata.

### **RATIO:**

Il nuovo obbligo ha funzione esclusivamente informativa, diretta a incentivare l'imprenditore a valutare la portata della propria esposizione debitoria verso i creditori pubblici e se essa possa determinare, anche in concomitanza con altri fattori, la condizione di squilibrio economico, patrimoniale o finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza.

## I doveri di segnalazione dei creditori pubblici qualificati

---

### Le soglie prevedono:

- Per l'INPS la segnalazione del ritardo di oltre 90 gg nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: i) al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di € 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; ii) all'importo di € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati;
- Per l'INAIL l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 gg e non versato superiore all'importo di 5.000 euro;
- Per l'Agenzia delle Entrate l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all'importo di € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta precedente, ma la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito supera € 20.000;
- Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 gg, superiori all'importo di: i) € 100.000 per le imprese individuali; ii) € 200.000 per le società di persone; iii) € 500.000 per le altre società

## La composizione negoziata

---

Il Codice introduce il nuovo istituto della composizione negoziata (art. 12 ss) in attuazione della Direttiva UE 1023/19 che spinge le imprese ad agire fin dai primi segnali di crisi



Ciascun imprenditore iscritto al Registro delle Imprese può accedere alla composizione negoziata se ricorrono **«condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza»** quando ancora **«risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento»**

INSERIMENTO tramite una piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere ed accessibile attraverso il sito istituzionale delle Camere di Commercio Industria e Artigianato



Funzioni informative e di attivazione del percorso di composizione negoziata

Attraverso la piattaforma l'imprenditore può:

- I. presentare l'istanza di nomina dell'esperto;
- II. accedere ad un test di autodiagnosi che consente all'imprenditore di valutare sin da subito l'entità della situazione di squilibrio e se sussistono concrete prospettive di risanamento;
- III. accedere ad una lista di controllo contenente domande e indicazioni per la redazione di un piano di risanamento;
- IV. estrarre il protocollo per lo svolgimento delle trattative.

## La composizione negoziata

---

Il debitore, coadiuvato da un esperto nella ristrutturazione, porta avanti le trattative con le parti interessate (creditori, soci, clienti, fornitore, ecc.), prospettando le possibili strategie di intervento per la risoluzione delle situazioni di difficoltà.

Gli **ESITI** della composizione:

- soluzioni negoziali stragiudiziali;
- accordo di ristrutturazione dei debiti con percentuale di adesione ridotta al 60% dei crediti e altre procedure negoziali previsti dal codice;
- soluzioni liquidatorie tra cui il nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

# **Gli strumenti per la ristrutturazione dell'impresa**

## Gli strumenti per la ristrutturazione

---

Il Codice della crisi conferma gli strumenti per la ristrutturazione già previsti dalla legge fallimentare, in parte modificandoli/integrandoli e in parte introducendone di innovativi in attuazione dei principi della Direttiva UE 1023/2019



Si tratta di strumenti:

- **puramente consensuali** → con effetti solo verso i creditori aderenti all'accordo: accordi in esecuzione di piani attestati o di ristrutturazione, ordinari ed agevolati;
- **idonei a vincolare una minoranza di creditori non consenzienti, inclusi in classi o categorie di creditori aderenti** → accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, convenzioni di moratoria e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- **idonei a vincolare sia una minoranza di creditori dissenzienti inclusi in classi consenzienti, sia intere classi di creditori dissenzienti (cd. ristrutturazione trasversale)** → concordato preventivo con continuità aziendale e concordato minore

Le modifiche più significative riguardano:

- il Concordato Preventivo, che si distingue in continuità e liquidatorio
- Il Piano di Ristrutturazione soggetto a omologazione cd. PRO

## Piani e Accordi

---

Il Codice della Crisi potenzia gli strumenti per la ristrutturazione e mira a garantire ristrutturazioni veloci ed efficienti (alcuni in vigore dal 25 agosto 2021 a seguito dell'entrata in vigore del cd. Decreto crisi (D.L. 118/2021):

- Il **piano attestato di risanamento** assume nel CCI una disciplina autonoma e dettagliata (art. 56), attivabile sia in situazione di crisi che di insolvenza: il contenuto minimo del piano è posto alla base degli altri istituti per la ristrutturazione;
- Gli **accordi di ristrutturazione**, già previsti dalla legge fallimentare (consenso del 60% dei crediti), sono rafforzati dalla possibilità di attivazione sia in stato di crisi che di insolvenza, di estensione degli effetti ai soci illimitatamente responsabili e dalla previsione delle due varianti:
  - **accordo ad efficacia estesa** (art. 61) → consente al debitore, a determinate condizioni, di chiedere al Tribunale l'omologa di un accordo di ristrutturazione vincolante anche per i creditori non aderenti quando ha ottenuto il consenso del 75% dei crediti appartenenti alla medesima categoria;
  - **accordo agevolato** (art. 60) → consente al debitore, a determinate condizioni (nessuna richiesta di moratoria per i creditori estranei all'accordo e assenza di misure protettive), di ottenere l'omologa di un accordo di ristrutturazione con il consenso del 30% dei creditori, anziché del 60%;
- La **convenzione di moratoria** può avere ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito: è estesa oggi a tutte le categorie di creditori.

## Il concordato preventivo in continuità

---

Le innovazioni più significative riguardano il concordato preventivo in continuità:

- i. Non prevede requisiti minimi di accesso, nemmeno sulla soddisfazione minima dei creditori;
- ii. è eliminato il criterio di qualificazione basato sulla prevalenza della soddisfazione dei creditori dal ricavato derivante dalla prosecuzione dell'attività;
- iii. la nozione di continuità è estesa anche a quella indiretta.

L'art. 84 comma 3 introduce l'importante distinzione tra:

- valore di liquidazione (ricavabile dalla liquidazione giudiziale in via presuntiva) dal surplus da continuità (valore eccedente quello di liquidazione), stabilendo una diversa regola di distribuzione dei valori:
  - per il 1° l'**absolute priority rule** (sempre nel rispetto delle cause di prelazione) e
  - per il 2° la **relative priority rule** (anche in deroga al principio della priorità della prelazione ma sempre con una graduazione nella distribuzione).

L'implementazione di tale ultima regola consente ai soci (**residual claimants**) di conservare un valore nell'impresa ristrutturata e risanata.



## Il concordato preventivo in continuità

---

### ➤ Le **regole di voto** prevedono:

- classamento obbligatorio di tutti i creditori e dei soci che siano parti interessate
- il diritto di voto dei privilegiati, se non soddisfatti per intero, in denaro ed entro 180 gg dall'omologazione
- l'approvazione da parte di ciascuna classe di voto (maggioranza in ciascuna classe oppure quando nella classe abbiano votato favorevolmente i 2/3 dei votanti se ha votato almeno la metà del totale)

### ➤ L'**omologazione**:

- oltre alle condizioni relative alla regolarità della procedura, alla corretta formazione delle classi ecc., il Tribunale omologa il concordato ***in ogni ipotesi in cui il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza*** (ma non si estende alla fattibilità economica)
- quando non sia raggiunta l'unanimità delle classi, opera il ***cross class cram down*** (ristrutturazione trasversale dei debiti)
- il diritto di opposizione è esteso a tutti i creditori

## Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)

---

Istituto del tutto innovativo che deriverebbe dalle possibilità lasciate aperte dalla Direttiva 1023/2019

### **CARATTERISTICHE PRINCIPALI** (art. 64 bis):

- strutturalmente ricalca lo schema del concordato preventivo in continuità;
- l'approvazione del piano deve avvenire inderogabilmente in tutte le classi di voto;
- la distribuzione di tutto l'attivo (senza distinguere tra valore di liquidazione e surplus da continuità) può avvenire in deroga sia all'art. 2740 sia all'art. 2741 c.c. e, quindi, senza rispettare la regola della priorità assoluta (come per il surplus del concordato preventivo in continuità) né della priorità relativa, fatti salvi i diritti dei lavoratori;
- il debitore conserva la gestione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio, secondo il principio del *debtor in possession*. Per gli atti di straordinaria amministrazione, che potrebbero risultare non coerenti con il piano, è però previsto un regime di informazione preventiva al Commissario Giudiziale;
- la fase dell'ammissione e dell'omologazione sono estremamente semplificate, ferma la possibilità di opposizione da parte di ciascun creditore;
- il debitore può contestare il risultato del voto accertato dal Commissario quando non è raggiunta l'unanimità richiedendo il riconteggio;
- il debitore può chiedere la conversione in concordato preventivo.

## **Gli strumenti per la liquidazione**

## Il concordato liquidatorio

---

Il Concordato preventivo liquidatorio mantiene alcune caratteristiche della disciplina previgente (art. 84):

### REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ:

- i. 20% di soddisfacimento dei creditori chirografari e privilegiati degradati;
- ii. apporto di risorse esterne che determini un incremento dell'attivo del 10%;
- iii. rigido rispetto della APR, salvo che per le risorse esterne, che possono essere distribuite liberamente.

In sede di ammissione e omologazione: controllo più incisivo rispetto al concordato in continuità



il giudizio di fattibilità del piano da parte del Tribunale deve attestare ***la non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati***

## Il concordato liquidatorio

---

### REGOLE DI VOTO:

- i. facoltatività della suddivisione in classi dei creditori, salvo che per alcune categorie;
- ii. solo la maggioranza delle classi per approvazione della proposta;
- iii. privilegiati sono esclusi dal voto se soddisfatti integralmente ed equiparati ai chirografari per la parte degradata;

### CRAM DOWN (art. 112):

l'omologazione è possibile anche in presenza di opposizione (contestazione della convenienza del concordato) da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente o, in caso di mancata formazione delle classi, di un creditore che rappresenti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto ove il credito del dissenziente possa essere soddisfatto con il concordato in misura non inferiore al ricavato della liquidazione giudiziale)

# Il concordato liquidatorio semplificato

---

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ha regole particolari:



- L'accesso è subordinato al fatto che si sia intrapreso il percorso della composizione negoziata e l'esperto abbia attestato nella sua relazione finale che:
  - i. le trattative sono state condotte secondo buona fede e correttezza;
  - ii. ogni soluzione interamente negoziale o un accordo di ristrutturazione dei debiti non è praticabile;
  - iii. la domanda di concordato liquidatorio sia presentata entro il termine di 60 gg dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.
  
- non è prevista:
  - i. una fase di apertura del procedimento diretta a verificare l'ammissibilità del concordato;
  - ii. la nomina del Commissario Giudiziale (sostituito da un ausiliario e dal liquidatore);
  - iii. il procedimento di voto dei creditori

## Il concordato semplificato

---

- In caso di cessione d'azienda ad un operatore economico già individuato, non si applica la disciplina delle offerte concorrenti (selezione dell'acquirente secondo modalità competitive), dovendo soltanto il liquidatore verificare l'assenza di soluzioni migliori sul mercato

La fase dell'omologa risulta invece rafforzata, dovendo il Tribunale verificare:

- i. la fattibilità del piano di concordato;
- ii. il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione da parte della proposta di concordato e l'assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale nonché la previsione di un'utilità ai creditori anche non necessariamente in denaro.

## La liquidazione giudiziale e l'esdebitazione

---

Il codice sostituisce i termini fallimento e fallito, eliminando l'aurea di negatività, discredito e stigma sociale che storicamente si accompagna al fallimento, allineando così il nostro ordinamento al cambiamento culturale in atto a livello europeo per cui l'insolvenza rappresenta un fenomeno fisiologico all'attività d'impresa accentuato dalle crisi sistemiche degli ultimi anni, superabile attraverso l'esdebitazione e l'opportunità di un nuovo ingresso nel mercato (*fresh start*)

**COLLOCAZIONE** dopo le disposizioni sugli strumenti negoziali per la ristrutturazione



volontà di invertire il rapporto tra procedure che favoriscono la continuità aziendale e procedure liquidatorie, in favore delle prime.

In generale, non ci sono significative modifiche. Le più rilevanti sono:

- estensione del novero dei soggetti legittimati a presentare la domanda di apertura della liquidazione (anche all'organo di controllo ove esistente)
- procedura più rapida e snella, con l'obiettivo di ridurre il più possibile la durata

Il Codice ha introdotto il diritto di ogni debitore, compresi gli imprenditori collettivi, di ottenere l'**esdebitazione** nel termine massimo di tre anni dall'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata, anche se questa non si è ancora conclusa.



## L'insolvenza e la crisi di gruppo

---

Regole specifiche per la gestione della crisi o dell'insolvenza di Gruppo delineando  
**2 strumenti principali**



- 1) l'instaurazione di un'unica procedura (art. 284)
- 2) il coordinamento tra procedure aperte separatamente

## L'insolvenza e la crisi di gruppo

---

- A. Con le procedure di ristrutturazione unitarie più imprese appartenenti a un medesimo gruppo che versino in uno stato di crisi o insolvenza possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso alla procedura, presentando un piano unico oppure più piani tra loro collegati riferiti alle imprese del gruppo. Anche gli organi della procedura sono unici.

**Condizione di accesso alla procedura unitaria** è la maggior convenienza della soluzione di gruppo rispetto a quella della presentazione di un piano autonomo, ferma la reciproca autonomia delle masse attive e passive. Sono, tuttavia ammessi a determinate condizioni trasferimenti infragruppo (attestazione del professionista su necessità e coerenza ai fini dell'attuazione della continuità aziendale programmata e del soddisfacimento dei creditori)

Una o più imprese del gruppo possono essere sottoposte anche a una procedura di liquidazione unitaria, sulla base della presentazione di un unico ricorso (art. 287 CCII)

- B. Sia per la ristrutturazione che per la liquidazione le imprese possono anche accedere **separatamente** alle procedure. In tal caso operano obblighi informativi a carico delle imprese e obblighi di collaborazione tra organi

## Procedimento unitario

---

Il codice introduce una disciplina unitaria relativa a tutte le domande dirette all'apertura di un procedimento di ristrutturazione o di liquidazione (art. 7 CCII)



L'obiettivo è quello di far confluire in un **unico contenitore processuale** tutte le domande, relative al medesimo soggetto, ancorché tra loro contrapposte. A tal fine, opera uno specifico meccanismo di riunione delle domande presentate successivamente

Dopo la presentazione della domanda il percorso processuale si diversifica a seconda che si acceda ad una soluzione negoziata (art. 44 CCII) o liquidatoria (art. 41 CCII)

Rispetto al passato è chiarito definitivamente il **principio della priorità di trattazione delle domande dirette all'accesso a strumenti di ristrutturazione rispetto a quelli liquidatori**

## Procedimento unitario

---

La competenza del tribunale concorsuale si individua tramite il criterio del *center of main interests* del debitore (**COMI** → il luogo in cui il debitore esercita abitualmente ed in modo riconoscibile dai terzi la gestione dei suoi interessi)

La domanda di avvio del procedimento unitario contiene l'istanza alla concessione delle **misure cautelari** e alla conferma di quelle protettive

Le **misure protettive generali** (artt. 54 e 55 CCII) assumono efficacia se richieste fin dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda, tuttavia esse devono essere confermate dal Tribunale.

Il debitore, in alternativa, anche in corso di procedura può richiedere le **misure selettive**, dirette a proteggere il patrimonio da singoli creditori o categorie di creditori.



RAVINALE | BALDASSARRE | PERENO  
e Associati  
STUDIO LEGALE

---

***Grazie per l'attenzione***